



COMUNE DI CALUSO
Città' Metropolitana di Torino

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 28/08/2026

(art. 183, comma 9 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267)

Oggetto: Decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di connettività finalizzato al monitoraggio dell'impianto fotovoltaico di regione fornaci CIG: BCCCE28D75

Il Responsabile del Settore: Danilo BERTOLDI

PREMESSO che:

- in data 1/08/2012 è stata accertata l'avvenuta ultimazione "chiavi in mano" dell'impianto fotovoltaico indicato all'oggetto attraverso lo strumento della locazione finanziaria ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
- il parco fotovoltaico di cui trattasi, caratterizzato da 4.158 moduli fotovoltaici, è stato realizzato attraverso lo strumento della locazione finanziaria ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
- il 25 giugno 2012 è stato sottoscritto fra Enel Distribuzione S.p.A. ed il Comune di Caluso il Regolamento disciplinante gli aspetti tecnici inerenti le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete MT dell'Enel di tensione 15 kV dell'impianto di produzione indicato all'oggetto;
- al fine di assicurare una perfetta e costante funzionalità effettuando tempestivi interventi in caso di guasto dell'impianto per evitare interruzioni della produzione e le conseguenti perdite finanziarie e' necessario un sistema di monitoraggio da remoto sempre attivo 24 ore su 24;

Con comunicazione acquisita al nr 0009915 del 14/07/2026 Tit 6 Cl 8 la TIM ha comunicato a partire dal 4 ottobre 2026 verrà effettuata da parte di FiberCop S.p.A. la chiusura di un lotto di centrali telefoniche della rete in rame e, pertanto, a tale data le linee attestate su tali centrali saranno dismesse;

l'adeguamento tecnologico coinvolgerà i clienti di tutti gli operatori, in conformità a quanto prescritto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom – Delibere n. 348/19/CONS e n. 114/24/CONS) in relazione al processo di chiusura delle centrali telefoniche della rete in rame

RITENUTO di limitare la prosecuzione del servizio di connettività su rete in rame al tempo necessario al reperimento di idonea soluzione alternativa in quanto l'attuale linea ADSL manifesta prestazioni insufficienti a causa dell'obsolescenza del supporto trasmissivo, compromettendo la piena operatività e la gestione dei crescenti flussi di dati in download e upload richiesti dal sw di monitoraggio;

DATO ATTO che:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevede:

“salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'allegato I.1 al D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del D.lgs 36/2023 e s.m.i., poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D.lgs 36/2023 e s.m.i. è previsto che *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023;
- non è applicabile la clausola sociale trattandosi di affidamento diretto nonché per la specificità della prestazione;
- non è necessaria l'indicazione del costo della manodopera trattandosi di un servizio a contenuto prevalentemente intellettuale nettamente prevalente sull'attività materiale;
- non ricorrono le condizioni per richiedere il rapporto sulla parità di genere di cui 46, comma 1, del D. Leg.vo 198/2006 (dovuto anche in caso di affidamento extra PNRR come da risposta al quesito del 02/10/2025, n. 3697, rivolto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT))

DATO ATTO che il servizio in oggetto non riveste un carattere transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il modesto valore notevolmente inferiore rispetto alle soglie di rilevanza europea;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 1, c. 449, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: "Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.";
- l'art. 1, c. 450, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.";

VISTO l'art. 26, co. 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il co. 1 del medesimo articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;

DATO ATTO CHE preliminarmente all'avvio della procedura è stata verificata la non reperibilità di convenzioni CONSIP stipulate ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. n. 488/1999, o di convenzioni stipulate dalla Società di Committenza Regionale SCR Piemonte, aventi ad oggetto forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO il preventivo della società SAILWEB SRL p.i 13637001002 con sede Via Delle Rose 12 Castel Gandolfo 00073 che prevede un servizio di connettività FWA alle seguenti condizioni:

Costo totale una-tantum installazione attivazione	125,00
Collegamento radio garantito 5Mbps download e 5Mbps upload con delay intorno i 6/7 ms	€ 20,00
Indirizzo IP statico pubblico	€ 2,50
Assistenza dedicata alle aziende, monitoraggio della linea con	0

VISTO L'articolo 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) impone alle Pubbliche Amministrazioni e alle società pubbliche l'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite **Consip S.p.A.** o i soggetti aggregatori regionali;

RITENUTO di procedere ad interpellare il fornitore SAILWEB SRL tramite trattativa diretta su MEPA nr. 6533479 con base d'asta euro 1.050 visto l'esito della stessa;

ACCERTATA la congruità del prezzo offerto dall'operatore economico sopra citato e il medesimo è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione anche in rapporto alle prestazioni richieste;

RILEVATO che

- in sede di offerta, l'offerente non ha dichiarato di non voler subappaltare parte del contratto a terzi;
- Il fornitore applica il contratto collettivo del settore Telecomunicazioni (K411);
- il fornitore possiede idonee esperienze pregresse avendo già effettuato in passato interventi analoghi;

CONSIDERATO che:

- ai fini all'accertamento della regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 25/09/2009, n. 210, convertito in legge n. 266/2002 e' stato acquisito il seguente DURC in corso di validità'; Numero Protocollo INPS_51463103 Data richiesta 06/07/2026 Scadenza validità 03/11/2026
- ai fini di controllo della tracciabilità di cui all'art. 3 di cui alla L. 136/2010 e' stato assunto il seguente CIG BCCCE28D75
- e' stato consultato la sezione "Annotazioni riservate" del sito ANAC dal quale non risultano annotazioni che comportino l'esclusione automatica dalle procedure d'appalto;

OSSERVATO che:

- in considerazione dell'importo stimato inferiore a € 5.000, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che il soggetto scelto sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000, l'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, consente la deroga all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti, ma che comunque tale principio è stato applicato in quanto l'operatore economico non ha effettuato prestazioni rientranti nella medesima categoria di servizi;

ATTESO che l'art. 17, del D.Lgs. 36/2023 :

- al comma 1 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
- al comma 2 che, in caso di affidamento diretto, il sopracitato atto individui anche l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di

scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DI STABILIRE quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

- *fine da perseguire*: garantire il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico per intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti;
- *oggetto del contratto*: servizio di connettività FWA, assegnazione IP statico e relativa assistenza;
- *forma del contratto*: scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgd. 36/2023;
- *clausole essenziali*: contenute nel preventivo di spesa e nel bando di riferimento del MEPA

Modalità di scelta del contraente : affidamento diretto con il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO di aver verificato che il soggetto affidatario non effettua trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune di Caluso riferiti all'oggetto del contratto e conseguentemente non ne necessita la designazione quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi del Regolamento Europeo Privacy - GDPR 679/2016 art. 28 e D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679"

VISTE le deliberazioni:

- C.C. n. 56 del 22/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 ed il bilancio pluriennale 2026/2028;

- G.C. n. 1 del 09/01/2026, esecutiva, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 che ha assegnato ai Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, le risorse finanziarie distinte in entrata e spesa, e la spesa suddivisa per capitoli, del bilancio di previsione;

VISTI il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. ed il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO pertanto di provvedere in conseguenza

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTI infine:

- gli artt. 107-183 (in particolare il comma 6 lett a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in particolare l'art. 183 c. 6 lett. a) (impegni pluriennali bilancio in corso) e b) (impegni pluriennali su annualità non considerate nel bilancio di previsione);

- l'art. 147 bis dello stesso D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 co.1 lett. d) del D.L. 10/10/2012, n. 174 - legge 213/2012;

- il vigente Statuto Comunale;

- il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 27/01/2016;

ATTESO che la competenza all'adozione del presente atto spetta ai responsabili di Settore ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 267/00 e del vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 64 del 29/12/2025, che individua i Responsabili di Settore e le relative materie di competenza attribuendo allo scrivente la funzione di Responsabile del Settore Finanziario; ;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui s'intende integralmente richiamato:

1) in esito alla trattativa diretta nr. 6533479 su MEPA di affidare alla società SAILWEB SRL p.i 13637001002 con sede Via Delle Rose 12 Castel Gandolfo 00073 l'installazione e gestione di un servizio connettività FWA per il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico sito in Regione Fornaci per un corrispettivo di euro 1040+IVA 22% CPV **64210000-1 CIG BCCCE28D75**, importo calcolato ipotizzando una durata di 40 mesi di cui euro 15,00 per eventuali imprevisti ed arrotondamenti;

2) d'impegnare la spesa (con arrotondamenti su base annuale) di euro 263,00 sull'esercizio 2026, 330,00 per ciascuna delle annualità 2027/2028/2029 per un totale di euro 1.253 nel periodo considerato, imputando la spesa al capitolo 1053/1 codice di bilancio 01.11-1.03.02.19.000 del bilancio di previsione 2026-2028 e sull'annualità 2029 del bilancio di previsione 2027/2029 in corso di predisposizione impegno 565/2026, dando atto che il pagamento del corrispettivo è soggetta al regime di scissione dei pagamenti;

2) DI DARE ATTO:

- che con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del Servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa, verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

- che il provvedimento non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratti a titolo privato o ricevuto utilità dai beneficiari del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);

- che il presente è affidamento sottoposto alla normativa e all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Caluso, approvato con deliberazione G. C. n. 98 del 23.12.2013;

- che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – con cui l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione – potrà essere soggetta a verifica da parte della stazione appaltante, in base a un sorteggio a campione effettuato secondo modalità predeterminate annualmente dall'amministrazione. Qualora la verifica non confermi il possesso dei requisiti dichiarati, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla segnalazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo compreso da uno a dodici mesi, a decorrere dall'adozione del provvedimento, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

- che, in relazione al comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, le prestazioni oggetto della presente determinazione sono da considerarsi non interferenti e pertanto i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero e non risulta necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

- che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 c.8 del D.Lgs. n. 267/2000 e che, stante la situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti conseguenti l'impegno da assumere è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- di dare atto che il Direttore dell'esecuzione è individuato nel Dr. Stefano Magro ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;

Sul presente atto lo scrivente, in qualità di Responsabile del Settore finanziario appone il visto di regolarità contabile che ne determina l'esecutività ai sensi dell'art. 183 c. 7 del TUEL nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis del TUEL.

IMPEGNO SETTORE FINANZIARIO

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BCCCE28D75	2026	565	01111	800	1053	1	U.1.03.02.19.004	263,00
BCCCE28D75	2027	565	01111	800	1053	1	U.1.03.02.19.004	330,00
BCCCE28D75	2028	565	01111	800	1053	1	U.1.03.02.19.004	330,00
BCCCE28D75	2029	565	01111	800	1053	1	U.1.03.02.19.004	330,00

Di dichiarare che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, in relazione all'oggetto dell'atto, sulla base delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Danilo BERTOLDI

Firmato digitalmente

Di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- *giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;*
- *straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.*

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione è Danilo BERTOLDI e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.caluso.to.it o a mezzo telefonico al n. 0119894911.

Si attesta che la presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale documento informatico sottoscritto con firma digitale, conservato a norma presso Conservatore accreditato.
Caluso, li 28/08/2026

Il Responsabile del Settore

F.to Danilo BERTOLDI

Firmato digitalmente